

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
V^a SEZIONE**

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

**COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 61/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Tumbiolo Dr. Antonino - Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR
VIGORELLI CLAUDIO, EX AGENTE DEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE,
PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S..**

Con provvedimento del 18.5.2007 il Procuratore Federale deferiva il sig. Claudio Vigorelli, all’epoca dei fatti agente del calciatore Simone Brunelli, per violazione dei doveri di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 17 e 18 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti dei Calciatori, poiché a seguito della richiesta di accertamenti avanzata dal calciatore Simone Brunelli in merito alla supposta falsità delle sottoscrizioni del menzionato Brunelli apposte sui contratti di prestazione sportiva per la società A.C. Milan prima, per la società F.C. Internazionale dopo, per la variazione di tesseramento per tale ultima società ed infine, sul rinnovo dell’accordo di partecipazione tra le predette società, relativo al calciatore in questione, erano emersi, dagli atti relativi alla istruzione svolta dall’Ufficio Indagini, profili di rilievo disciplinare a carico del Vigorelli.

Ad avviso del Procuratore Federale, l’agente pur essendo consapevole del fatto che il Brunelli nei giorni in cui sarebbero stati sottoscritti i contratti si trovasse lontano dalla città milanese e quindi nella impossibilità di apporre la propria firma sui documenti in questione, aveva contestualmente curato, in nome e per conto del Brunelli, la definizione del trasferimento di quest’ultimo dal Milan all’Internazionale ed il nuovo tesseramento per tale ultima società.

Inoltre il Vigorelli, nella propria qualità di agente del calciatore Brunelli, avrebbe indotto quest’ultimo a non eccepire alcunché riguardo alla falsità di tali firme per evitare di contrastare le due società milanesi e quindi di pregiudicare i rapporti professionali del Brunelli con quest’ultime: tant’è che lo stesso Brunelli decideva infine di denunciare i fatti in questione ai competenti organi di Giustizia Sportiva a distanza di anni e solo dopo che i rapporti con la società F.C. Internazionale erano irrimediabilmente compromessi.

Il Vigorelli, che aveva già prodotto memoria difensiva, comparso personalmente alla odierna seduta, ha insistito sulla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Brunelli ed ha chiesto di essere prosciolto per l’insussistenza dell’addebito contestatogli.

La Corte Federale, preliminarmente dà atto che la difesa del Vigorelli ha in limine rinunciato alla eccezione preliminare di incompetenza di questa Corte, per modo che non v'è luogo a provvedere sulla relativa eccezione.

Passando al merito del deferimento del Procuratore Federale ritiene opportuno la Corte premettere che l'art. 3 del Regolamento per l'esercizio della attività di agente di calciatori, definisce la figura professionale dell'agente come colui che in forza di un incarico a titolo oneroso cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed un società di calcio in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o la cessione di un contratto di un calciatore,prestando opera di consulenza a favore del calciatore nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nella attività finalizzata alla definizione, alla durata e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.

In linea di principio dunque è cosa certa che l'agente, pur essendo elemento di raccordo nella formazione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società, è tuttavia elemento estraneo alla stipulazione dell'atto negoziale che avviene, secondo le norme statutarie, tra la società e il calciatore con la sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva.

Alla luce di tale premessa, posto che l'agente non è parte contraente nella formazione dell'atto scritto, non può ritenersi in via presuntiva che il Vigorelli, stante il fatto che il Brunelli nei giorni della sottoscrizione del contratto era lontano dalla città di Milano e quindi nella impossibilità di apporre la propria firma sul documento contrattuale, abbia personalmente utilizzato l'atto con la firma apocrifa del Brunelli per attuare il suo trasferimento dal Milan all'Internazionale.

In tale contesto, ad avviso della Corte Federale la denuncia del Brunelli che il suo agente, a sua insaputa, avrebbe scientemente utilizzato il documento con la sua sottoscrizione apocrifa, non presenta un sufficiente grado di attendibilità per ritenere provata tale circostanza.

Invero taluni indizi, come la vacanza del Brunelli nel periodo 21-28 giugno 2003, la palese difformità delle sottoscrizioni apposte sui contratti del 24 e 26 giugno 2003 rispetto le firme del Brunelli su altri documenti di comparazione e la stessa ambiguità del Vigorelli nella sua affermazione di non essere stato a conoscenza della apocricità delle firme sino al giorno della sua audizione sebbene egli stesso ammetta di aver comunicato al Brunelli il suo trasferimento all'Internazionale, depongono per la consapevole utilizzazione dei contratti in questione senza la firma autentica del calciatore.

Trattasi tuttavia di indizi non univoci, considerato che nessuno di essi ha un unico significato suscettibile di una sola interpretazione.

Non può escludersi infatti che il Brunelli abbia interrotto la sua vacanza in Sardegna per poche ore allo scopo di definire personalmente il suo trasferimento dal Milan all'Internazionale, oppure abbia affidato ad altra persona di sua fiducia la sottoscrizione del contratto e il suo deposito presso la Lega Nazionale Professionisti. Nè d'altra parte è possibile fare affidamento sulla piena attendibilità delle dichiarazioni del Brunelli, considerato che la sua denuncia è stata avanzata a distanza di anni, nonostante il pieno rispetto del contratto di prestazione sportiva nelle stagioni successive al suo deposito in Lega e soltanto dopo che i rapporti del calciatore con la società nerazzurra si erano definitivamente compromessi a causa di contrasti insorti nel corso del rapporto professionale .

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il deferimento del Procuratore Federale nei confronti del sig. Claudio Vigorelli ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. deve essere respinto e per l'effetto l'incolpato prosciolti da ogni addebito.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, proscioglie il signor Vigorelli Claudio dalla incolpazione ascrittagli.

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, San Mauro Avv. Cesare, Tumbiolo Dr. Antonino - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, la trattazione del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale.

3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CALIENDO ANTONIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.

Con atto del 7.9.2007, pervenuto in pari data alla Segreteria di Codesta Corte, la Procura Federale deferiva il sig. Antonio Caliendo per violazione dell’art.12 comma 1 del regolamento degli Agenti di Calciatori per non aver spontaneamente ottemperato al disposto del lodo arbitrale n. 26 s/s 2004/2005 pronunciato in Roma il 19.12.2005, nella parte in cui si disponeva la condanna alle spese a carico della parte soccombente. Il sig. Antonio Caliendo faceva pervenire proprie memorie con le quali, da una parte, deduceva di non essere obbligato ad alcun pagamento perché allo stesso doveva provvedere la FINSTARS S.p.A. e, dall’altra, che il mancato pagamento era dovuto solo ad una contestazione sulle congruità dei compensi liquidati dal Collegio Arbitrale, mentre da ultimo, documentava comunque che i detti compensi erano stati puntualmente corrisposti dalla società obbligata, dopo aver chiarito, la parte creditrice, il giusto importo nei limiti tariffari, per cui, chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

Il deferimento è totalmente infondato e, per l’effetto, il sig. Antonio Caliendo deve essere prosciolto dall’addebito ascrittogli per i motivi che analiticamente seguono:

A) Il Collegio Arbitrale, rituale o irrituale, costituisce una deroga alla Giustizia Ordinaria a cui può accedersi solo in presenza di accordo delle parti (compromesso o clausola compromissoria), che deve avere forma scritta ad substantiam (art. 807 c.p.c.). Il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti nei riguardi dei terzi, se non nei casi normativamente previsti (art. 1372 c.c.). Il coordinato disposto di dette norme porta a ritenere la totale carenza di legittimazione del Caliendo nella procedura arbitrale, a cui non aveva alcun titolo per partecipare e per essere quindi destinatario di qualsivoglia conseguente provvedimento. Ed invero, lo stesso nel peculiare rapporto in esame, non ha sottoscritto alcun compromesso o clausola compromissoria, che è stata di contro sottoscritta in via esclusiva dalla FINSTARS S.p.A (sottoscrizione peraltro impropria o de relato ed a sua volta improduttiva di effetti giuridici atteso che la FINSTARS S.p.A. non sarebbe per regolamento assoggettabile ad alcun Collegio Arbitrale atteso che lo stesso può solo inerire a società calcistiche, calciatori o procuratori persone fisiche dei calciatori medesimi). Ciò porta ad affermare con certezza che nessun effetto negativo può essere stato prodotto nella sfera giuridica dell’incolpato, sia per difetto di forma (mancata sottoscrizione di obbligo compromissorio), sia perché il Caliendo è terzo rispetto al contratto-compromesso o alla clausola compromissoria e, come tale, non può essere destinatario degli effetti negoziali di un rapporto che resta circoscritto alle parti contraenti. Per mero corollario di quanto dedotto, se la giustizia privata trova la fonte della sua peculiare giurisdizione nella volontà delle parti che ad essa decidono spontaneamente di sottomettersi, la stessa non può essere esercitata e non può aver alcun potere cogente su persone estranee che non l’hanno voluta

(non avendo sottoscritto il compromesso o la clausola compromissoria), non l'hanno invocata dando corso alla procedura arbitrale (che infatti è stata promossa dalla FINSTARS S.p.A. e non dal Caliendo) e che non possono invocare gli effetti neanche di riflesso, sia pur nelle forme dell'intervento litisconsortile adesivo, perché la carenza di forma scritta rende nullo ogni rapporto al riguardo. Il Collegio Arbitrale poteva quindi pronunciarsi unicamente nei confronti delle parti titolari di regolare rapporto compromissorio perché da costoro aveva ricevuto espresso mandato, ma non poteva estendere la sua decisione, qualunque essa fosse, a parti estranee al rapporto compromissorio, perché nei confronti delle stesse non aveva alcun potere. La condanna nei confronti del Caliendo (ove esistente, perché vedremo poi che anche il detto peculiare aspetto appare non sussistere), è nulla perché deborda dai limiti del potere riconosciuto agli arbitri dal compromesso o clausola compromissoria, che deve aver quali unici destinatari i relativi sottoscrittori. Se è nulla la condanna, non può, sulla stessa, trovare fondamento il relativo atto di deferimento, perché come innanzi già anticipato, ciò che è nullo, non può produrre effetti. Conclusivamente quindi, il lodo arbitrale non poteva coinvolgere nella sua pronuncia persona estranea per non avere la stessa sottoscritto alcun compromesso o clausola compromissoria. La relativa condanna, ove emessa, appare ictu oculi nulla perché resa oltre i limiti del mandato e quindi in eccesso di potere, per cui abilita la parte destinataria a sottrarsi legittimamente al relativo obbligo. Da ciò consegue l'assoluta infondatezza dell'atto di deferimento della relativa incolpazione, traendo lo stesso il suo fondamento da antefatto nullo.

B) Pur ritenendo pieno, assorbente e sufficiente quanto innanzi dedotto per la pronuncia di assoluzione, altra autonoma e non meno fondata considerazione porta alle medesime conclusioni. L'attento esame del lodo arbitrale permette infatti di sostenere che il Caliendo non sia stato mai destinatario di alcuna condanna e, per l'effetto, non può essere al medesimo ascritta la colpa di non essersi conformato ad una pronuncia arbitrale. Mentre infatti si ritiene che nella procedura arbitrale non possa essere dispiegato intervento da parte di un terzo che non abbia sottoscritto compromesso o clausola compromissoria, perché la nullità del rapporto di base (difetto di forma), non potrebbe dare ingresso nei suoi confronti ad alcuna arbitrato ed a conseguente valido lodo, nel caso di specie, da una parte, si osserva che a tutto concedere, l'intervento litisconsortile adesivo dipendente non può avere vita processuale autonoma rispetto alla posizione della parte processuale a cui lo stesso inerisce, per cui, dichiarata inammissibile la posizione della detta parte processuale, da identica sorte è travolto l'intervento e, dall'altra, circostanza certamente più pregnante ai fini del decidere, nella fattispecie non sussiste nel lodo arbitrale alcuna condanna in danno del sig. Antonio Caliendo. Ed invero, relativamente al detto ultimo punto si osserva:

b1) la parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate nella misura di €500,00 oltre accessori di legge;

b2) la parte ricorrente è stata altresì condannata a rifondere "le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale", quantificate nella misura globale di € 8.000,00 al netto degli acconti eventualmente già percepiti, oltre accessori di legge;

b3) "le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale", ferma la condanna nei confronti della parte ricorrente, sono state assoggettate al vincolo di solidarietà per entrambe le parti nei confronti degli arbitri.

Orbene, tutto l'equivoco nasce dall'erronea interpretazione di detto ultimo punto, affermato incidentalmente nel lodo con un'espressione forse in parte equivoca, che deve essere riportata al suo corretto significato.

Le parti assoggettate al vincolo della solidarietà non sono la parte ricorrente e l'interveniente, bensì le parti che hanno dato corso alla formazione ed alla decisione del Collegio Arbitrale, vale a dire la parte ricorrente FINSTARS S.p.A. ed il calciatore Davide Caremi (resistente), perché loro sono le parti vincolate dall'obbligo compromissorio e loro hanno dato vita al Collegio Arbitrale medesimo, conferendo il mandato agli arbitri.

La solidarietà nasce, quanto al rapporto interno, dalla circostanza che il mandato agli arbitri è conferito congiuntamente da tutti i compromittenti (mandato plurimo), che pertanto, in maniera altrettanto congiunta sono tenuti a sostenere le relative spese, mentre relativamente al rapporto

esterno, è lo stesso Collegio Arbitrale a decidere chi sia l'effettivo obbligato, restando al non obbligato l'azione dei regresso per quanto costui abbia eventualmente a pagare in virtù del vincolo di solidarietà.

Nessuna condanna invece risulta espressa nei confronti del sig. Salvatore Caliendo e ciò è dato coglierlo sia dal tenore letterale del dispositivo del lodo, dove non si fa al medesimo alcun riferimento o richiamo, sia dall'interpretazione sistematica, dove una condanna resa da un Collegio Arbitrale non può che inerire in via esclusiva alle parti compromittenti, sia dall'interpretazione logica, atteso che un Collegio Arbitrale non ha titolo e potere per condannare persone estranee al compromesso o alla clausola compromissoria, dalla quale non ha ricevuto nessun mandato. D'altronde, ulteriore convincimento di quanto testé affermato, lo si ricava dalla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa. Nel peculiare capo del dispositivo si dice testualmente: *“Condanna il ricorrente a rifondere le spese di difesa, che liquida nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge per quanto di ragione”*. Se la parte terza interveniente fosse stata coinvolta nella condanna, la stessa sarebbe stata interessata anche in relazione alle spese di difesa, che invece riguardano solo “la parte ricorrente” ed al pari riguardano solo la parte ricorrente, quelle di funzionamento delle spese di lite.

Devesi quindi concludere che il sig. Antonio Caliendo non ha subito alcuna condanna e detta circostanza fa venir meno in radice il fatto costitutivo della dedotta incolpazione.

C) Ritenuto assorbente anche il punto che precede, ove mai si possa solo ipotizzare una condanna arbitrale nei confronti dell'incolpato (circostanza che abbiamo escluso) sussisterebbero anche ragioni di merito per portare al suo proscioglimento. Nel dispositivo del lodo è stata infatti espressa una condanna al pagamento delle spese di funzionamento del lodo nella misura globale di € 8.000,00 oltre accessori di legge, “al netto degli acconti eventualmente già percepiti”. Detta ultima locuzione deve essere interpretata come ulteriore aggiunta rispetto all'acconto già statuito, per cui, la condanna alle spese, in termini globali devesi ritenere pari all'acconto (€4.000,00) maggiorato del saldo (€ 8.000,00), per un totale di € 12.000,00, oltre accessori di legge. Detto ultimo importo, però, supera del 50% il valore tariffario massimo e già era discutibile l'applicazione del massimo tariffario in una controversia decisa con l'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale senza esame del merito, per cui, la parte ben poteva legittimamente contestare la liquidazione operata dal Collegio Arbitrale. Detta contestazione non è peraltro risultata strumentale, perché è dimostrato in atti che quando l'importo delle spese, con evidente rettifica di quanto disposto nel lodo, è stata circoscritta entro i valori tariffari, vi è stato l'immediato pagamento, per cui, se ne deve dedurre che se ab origine la condanna fosse stata espressa nell'ambito dei corretti valori, non sarebbe mai sorta la materia del contendere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, proscioglie il signor Caliendo Antonio dalla incolpazione ascrittagli.

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI- OMISSIS –, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 12, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI.

Il Procuratore Federale con provvedimento del 5.11.2007, deferiva l'avv. – OMISSIS –, Agente di calciatori, per sentirlo rispondere, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S. ed all'art. 12, comma 3 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 12 5° comma), per aver intrapreso iniziative finalizzate ad indurre un calciatore, avente un rapporto contrattuale in essere con una società, a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali e per aver effettuato trattative con altra Società senza il consenso scritto della società titolare del

tesseramento del medesimo calciatore, prima dei 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto.

Il deferimento del Procuratore Federale nasceva dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini a seguito di una segnalazione della società "Atalanta Bergamasca Calcio", con la quale si denunciavano azioni poste in essere dall'Agente di Calciatori – OMISSIS – per convincere, con allettanti proposte contrattuali e di carriera, il genitore del minore Gueye Serigne Amath a consentire il trasferimento a società estera, anche al fine di sottrarlo al vincolo in atto.

L'Ufficio Indagini accertava che in effetti si erano verificati alcuni incontri tra il padre del calciatore ed il – OMISSIS –, il quale, già in sede di prime indagini, rivendicava la legittimità del suo operato in quanto diretto ad acquisire nuovi assistiti, su presupposto che il calciatore in oggetto non fosse assistito da altri agenti.

La relazione dell'Ufficio Indagini concludeva censurando sia il comportamento del – OMISSIS – che quello del padre del calciatore.

Nella seduta del 16.12.2007 erano presenti, il rappresentante della Procura Federale dottor Chinè, il quale insisteva per il riconoscimento delle responsabilità del – OMISSIS – e per il deferito chiedeva l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000 e della sospensione della licenza per due anni.

Erano altresì presenti il – OMISSIS – ed il suo legale di fiducia, il quale eccepiva in via preliminare che il contenuto dell'art. 12 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agenti dei Calciatori attualmente vigente non coincide con quello dello stesso art. 12 vigente all'epoca dei fatti, facendo discendere da ciò una sostanziale inesistenza degli addebiti mossi al suo assistito, in quanto il – OMISSIS –, essendosi accertati dell'inesistenza di contratti di mandato stipulati dal calciatore, avrebbe ottemperato agli unici doveri previsti dall'art. 12 del citato Regolamento vigente all'epoca dei fatti.

Ritiene codesta Corte di non poter accogliere tale eccezione in quanto, al di là della formulazione letterale delle due versioni dell'art. 12, il principio ispiratore è il medesimo e medesima è la condotta sanzionabile e ciò senza tener conto del generale obbligo all'osservanza dei principi di lealtà, probità e correttezza stabiliti dal C.G.S..

L'esame degli atti processuali ed in particolare della condotta del – OMISSIS –, in ordine alla linearità e correttezza dei suoi comportamenti, ha convinto codesta Corte a ritenere accertata la violazione dell'art. 12 comma 5 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatore e dell'art. 1 C.G.S., e pertanto, in parziale accoglimento della richiesta della Procura Federale, infligge a – OMISSIS – la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 5 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete